

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 955-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CREPELLANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 DICEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1965

Adesione alle quattro Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile, rispettivamente una a Parigi il 27 settembre 1956, una a Lussemburgo il 26 settembre 1957 e due ad Istanbul il 4 settembre 1958, e ratifica delle due Convenzioni adottate dalla Commissione predetta rispettivamente a Roma il 14 settembre 1961 ed a Bruxelles il 12 settembre 1962, e loro esecuzione

ONOREVOLI SENATORI. — Diversi Stati europei — fra i quali è l'Italia — hanno costituito una Commissione internazionale per lo studio e la soluzione dei rapporti internazionali in materia di stato civile.

Nel corso dei suoi lavori, la Commissione nel periodo tra il 1956 e il 1962 ha adottato diverse Convenzioni e precisamente quelle indicate in epigrafe, che sono raccolte in un unico disegno di legge, per ragione di materia.

Per le prime quattro, il disegno di legge propone l'adesione nella forma prescritta, per il fatto che l'Italia non vi figura firmataria; per le ultime due, la ratifica, avendo l'Italia partecipato alla loro formazione e alla sottoscrizione.

L'opportunità di armonizzare con accordi internazionali i diversi ordinamenti sullo stato civile esistenti nei vari Paesi firmatari è evidente.

L'aspetto sotto il quale le varie Convenzioni in questione vanno esaminate riflette la compatibilità degli accordi con l'ordinamento normativo interno.

La norma-base, alla quale occorre far riferimento, nell'esame del contenuto delle singole Convenzioni, è quella dettata dall'articolo 17 delle preleggi, sotto il titolo « legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia », che al primo capoverso dispone: « lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale essi appartengono... ».

Sulla scorta di questo principio generale è opportuno esaminare il contenuto delle singole Convenzioni:

A) — Parigi, 27 settembre 1956 — *Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero.*

L'articolo 1 della Convenzione prevede che gli estratti degli atti di stato civile attestanti la nascita, il matrimonio o la morte, ove la loro utilizzazione nel Paese in cui sono richiesti ne renda necessaria la traduzione, potranno essere compilati in conformità ai formulari all'uopo disposti (art. 4)

in sette lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano, olandese e turco) a mezzo di segni convenzionali il cui significato è precisato nell'articolo 3.

Poichè nei formulari relativi all'atto di nascita e a quello di morte (formule A e B) sono previsti il nome e cognome del padre e della madre del nominativo cui la certificazione si riferisce, la prescrizione può apparire in contrasto con il disposto della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, sulle generalità negli estratti, atti e documenti. Ma il contrasto è superato dal fatto che l'articolo 1 costituisce per gli Stati aderenti una mera facoltà (nel testo: *pourront*), per cui l'omissione dei dati relativi al padre e alla madre non invaliderà l'efficacia certificante del documento.

Del resto, l'articolo 7 riconosce la facoltà di richiedere il rilascio di copie integrali degli atti di stato civile, redatti a norma della legislazione vigente in ogni Paese interessato.

L'articolo 5 dispone, infine, l'esenzione dalla legalizzazione nel territorio di ciascuno Stato contraente. Anche tale disposizione non contrasta con il nostro ordinamento interno, perchè l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, che prescrive la legalizzazione della firma sugli atti e documenti posti in essere nello Stato da valere all'estero o creati all'estero da valere nello Stato, fa salve le esenzioni consacrate in leggi o trattati ed accordi internazionali. L'adesione alla Convenzione pone in essere il presupposto valido per l'esenzione dall'accennato obbligo.

B) — Lussemburgo, 26 settembre 1957 — *Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazione di atti dello stato civile.*

L'articolo 1 prevede il rilascio gratuito tra gli Stati contraenti delle copie integrali e degli estratti di atti di stato civile formati da ciascun Stato contraente nel proprio territorio e riguardanti i cittadini di quello richiedente qualora la domanda sia fatta per un interesse amministrativo ovvero in favore di indigenti.

Le suddette copie integrali od estratti, muniti della sottoscrizione e del timbro della autorità competente che li ha rilasciati, sono esenti da legalizzazione (art. 4) sul territorio degli Stati contraenti.

Per quanto riguarda l'esenzione dalla legalizzazione valgono i rilievi di cui sopra. In ordine alla gratuità del rilascio dei documenti, deve porsi mente alla reciprocità degli oneri che ne derivano, per cui la gratuità non può considerarsi un aggravio a carico di uno rispetto all'altro dei Paesi contraenti, tanto più che analogo principio ha già trovato applicazione in altri accordi internazionali in materia analoga (ad esempio assistenza giudiziaria).

C) — Istanbul, 4 settembre 1958 — *Convenzione concernente lo scambio internazionale di informazioni sullo stato civile.*

La Convenzione persegue il fine di tener aggiornati gli atti dello stato civile relativi ai cittadini nati in uno degli Stati contraenti circa le variazioni che si verificano in un diverso Stato.

L'articolo 1 stabilisce, appunto, l'obbligo per gli ufficiali di stato civile dei Paesi contraenti di dare notizia degli atti di matrimonio o di morte da essi redatti o trascritti e concernenti persone nate nel territorio di uno dei Paesi contraenti, agli ufficiali di stato civile dei luoghi di nascita delle persone interessate. L'invio è effettuato direttamente a mezzo posta dall'ufficiale di stato civile che forma o trascrive l'atto nel termine di otto giorni (artt. 1 e 2) e l'avviso trasmesso viene utilizzato dal destinatario in conformità a quanto prescritto dalle leggi e regolamenti del proprio Paese (art. 3).

Nel nostro ordinamento giuridico, l'utilizzazione dell'avviso va posta in riferimento agli articoli 51, 57 e 58 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Ciò che caratterizza l'accordo in questione è la deroga alla disciplina attuale in materia di competenza delle autorità diplomatiche e consolari in ordine alla trasmissione degli

atti dello stato civile, la quale, secondo l'accordo, avviene mediante comunicazione diretta fra gli ufficiali di stato civile interessati, prescindendo dall'intervento delle autorità facenti capo al Ministero degli esteri nonché dall'adempimento della legalizzazione delle relative firme. Ciò assicura una semplificazione della relativa procedura di comunicazioni, giustificata dall'utilità delle più rapide informazioni per gli atti dello stato civile compilati all'estero.

Circa la traduzione delle notizie, restano applicabili le norme di cui all'articolo 16 della legge 7 gennaio 1957, n. 23, e all'articolo 5 della legge 1° agosto 1962, n. 1206.

D) — Istanbul 4 settembre 1958 — *Convenzione relativa ai cambiamenti di nomi e cognomi.*

Il contenuto di questo accordo va posto in riferimento alle norme contenute nel regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, che disciplina il cambiamento del nome e il cognome per i cittadini italiani.

L'accordo pone due limiti che lo rendono compatibile con l'ordinamento interno sopra richiamato. Essi sono: 1) la disciplina prevista riguarda i cambiamenti di cognomi e nomi concessi dalla Pubblica Autorità competente con esclusione di quelli derivanti da una modificazione dello stato delle persone o dalla rettifica di un errore (art. 1); 2) ogni Stato contraente si impegna a non concedere cambiamenti di cognomi o nomi ai cittadini di altro Stato salvo che essi abbiano anche la cittadinanza dello Stato concedente.

Entro questi limiti, l'accordo dispone la esecutività di pieno diritto nel territorio di ogni Stato interessato, sempre che non vi sia contrasto con l'ordine pubblico di questo, delle decisioni definitive intervenute nella materia anzidetta, in uno degli Stati contraenti (art. 3, primo comma).

È infine prevista (art. 5) la facoltà per ogni Stato contraente di subordinare a particolari condizioni di pubblicità ed a un diritto di opposizione l'efficacia sul proprio territorio delle decisioni — adottate in materia da un altro Stato contraente — nei confronti

di persone che avevano anche la sua cittadinanza nel momento in cui dette decisioni sono diventate definitive.

E) — Roma, 14 settembre 1961 — Convenzione concernente l'estensione della competenza delle autorità qualificate a ricevere il riconoscimento dei figli naturali.

Lo scopo di tale Convenzione è quello di rendere possibile ai cittadini degli Stati contraenti il riconoscimento di figli naturali nel territorio degli altri Stati alle stesse condizioni in cui tale riconoscimento potrebbe essere effettuato nello Stato di appartenenza.

È chiaro che l'accordo non modifica minimamente la disciplina del rapporto di filiazione naturale secondo la legge nazionale regolatrice dei rapporti di famiglia, ma si limita ad attribuire validità giuridica alle dichiarazioni di riconoscimento fatte avanti le autorità competenti di un altro degli Stati contraenti nelle forme previste dalla *Lex loci*. La Convenzione, pertanto, si inquadra esattamente nell'ambito del principio fondamentale dell'articolo 17 delle disposizioni preliminari, al quale si è fatto richiamo.

L'interesse a favorire l'ordine nei rapporti familiari e di filiazione rende particolarmente utile questa forma di cooperazione tra gli Stati contraenti, i cui effetti, per altro, restano disciplinati dalla legge nazionale di chi effettua la dichiarazione di riconoscimento.

F) — Bruxelles, 12 settembre 1962 — Convenzione relativa al riconoscimento della filiazione materna dei figli naturali.

Anche in ordine a questo accordo, può affermarsi che esso non importa variazione nè alle norme vigenti in Italia per la redazione dell'atto di nascita dei bambini ille-

gittimi, nè alle conseguenze giuridiche che dagli elementi contenuti in tale atto discendono.

L'articolo 1, in quanto prevede che, quando nell'atto di nascita di un bambino illegittimo una persona sia designata come madre, tale designazione stabilisca il rapporto di filiazione materna, non modifica sotto alcun profilo le disposizioni della legislazione vigente nel nostro Paese, per il quale l'indicazione della madre di un illegittimo nell'atto di nascita non è prescritta (art. 71 e 73 regio decreto-legge 9 luglio 1939 n. 1238) salvo che i genitori o il genitore rendano personalmente la dichiarazione di nascita o facciano constatare per atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati.

L'articolo 2 dà facoltà alla madre naturale — in mancanza della predetta indicazione — di far derivare il rapporto di parentela da una dichiarazione di riconoscimento resa davanti all'autorità competente di ciascuno degli Stati contraenti.

L'articolo 4 fa salve le disposizioni di ciascun ordinamento interno per quanto riguarda la validità del riconoscimento previsto nei precedenti articoli.

Accertata, così, la rispondenza delle convenzioni internazionali esaminate ai principi fondamentali del nostro ordinamento interno, la 3^a Commissione esprime parere favorevole per l'adesione o la ratifica da parte del Parlamento italiano e per la piena esecuzione.

Esprime, infine, il voto perchè tutte le norme relative ai rapporti internazionali in materia di stato civile siano completate in tutti i loro aspetti e raccolte in un unico testo giuridico, che ne renda più facile la consultazione e l'applicazione.

CRESPELLANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile:

— Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero, firmata a Parigi il 27 settembre 1956;

— Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazioni degli atti di stato civile ed allegato, firmata a Lussemburgo il 26 settembre 1957;

— Convenzione per lo scambio internazionale d'informazioni sullo stato civile, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958;

— Convenzione relativa ai cambiamenti di nomi e cognomi, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile:

— Convenzione concernente l'estensione della competenza delle autorità qualificate a ricevere il riconoscimento dei figli naturali, firmata a Roma il 14 settembre 1961;

— Convenzione relativa al riconoscimento della filiazione materna dei figli naturali, firmata a Bruxelles il 12 settembre 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità al disposto degli articoli 11, 9, 8, 9, 9 e 9, rispettivamente delle Convenzioni sopra indicate.